

MINISTERO FINANZE - Nota 31 ottobre 2012, n. 23970

Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Destinazione del gettito del tributo alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo. Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Con i quesiti pervenuti, sono state sollevate diverse problematiche in ordine alle novità recate alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), introdotte dall'art. 9, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in fase di conversione, che ha inserito il comma 1-bis e ha modificato il comma 4 dell'art. 56 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La norma in questione consente di eseguire le formalità relative all'IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

I quesiti in questione riguardano:

- Persone giuridiche con sede legale all'estero

E' stato fatto presente che in questi casi la mancanza della sede legale in Italia potrebbe determinare un'incertezza sull'applicazione del tributo, poiché la disposizione appena citata fa riferimento alla sede legale del soggetto passivo. Tale incertezza, può essere risolta, ad avviso della scrivente, individuando come provincia destinataria del tributo quella dove ha la sede secondaria la società estera. Nel caso in cui detta società abbia più sedi secondarie in Italia, nonsussistendo alcun criterio obiettivo al quale riferirsi, si deve lasciare alla scelta della società stessa l'individuazione della sede e conseguentemente della provincia destinataria del gettito del tributo.

- Provincia destinataria del gettito

E' stato, inoltre, chiesto di chiarire quale sia la provincia destinataria del gettito dell'IPT sulla base della nuova disciplina e, precisamente, se l'IPT deve essere calcolata secondo le tariffe previste dalla provincia ove ha sede legale il soggetto passivo dell'imposta oppure sulla base di quelle stabilite dalla provincia ove è situata la sede secondaria della persona giuridica.

A questo proposito, si evidenzia che il chiaro dettato della norma che non lascia dubbi in proposito. Infatti, se, ad esempio, le formalità vengono eseguite sul territorio delle province autonome di Trento e Bolzano - che, sulla base delle norme statutarie (NOTA 1) hanno scelto di continuare ad applicare la tariffa dell'IPT in misura fissa per gli atti soggetti ad IVA - da un soggetto che non ha la sede legale sul territorio di tali province, deve essere applicata la tariffa riferita alla provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale, ad esempio Roma, fermo restando l'obbligo del concessionario del pubblico registro automobilistico di riversare le somme alla tesoreria della provincia titolare del tributo e cioè, nell'esempio, Roma.

Non appare rispondente al dettato normativo, quindi, l'ipotesi di consentire ad un soggetto passivo che non abbia la sede legale nel territorio della provincia che per legge è individuata quale destinataria del gettito dell'IPT, di usufruire della tariffa stabilita da un'altra provincia.

- Provincia destinataria del gettito in caso di iscrizione di ipoteca

In ordine al quesito relativo all'individuazione del soggetto passivo in caso di iscrizione ipotecaria, bisogna precisare che il comma 1-bis dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997 individua il soggetto passivo nell'avente causa, vale a dire il proprietario-acquirente e nell'intestatario del veicolo. Per quanto riguarda quest'ultimo soggetto, si è dell'avviso che in tale definizione rientrano anche il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio. Pertanto, sulla base della normativa appena citata non è possibile far discendere la soggettività passiva in capo al creditore ipotecario.

- Soggetto passivo dell'IPT nel caso di locazione finanziaria.

Con riferimento, infine, al quesito concernente l'individuazione del soggetto passivo, nei casi in cui il veicolo sia stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria, bisogna sottolineare che la provincia destinataria del gettito dell'imposta deve essere individuata in quella ove è situata la sede legale o la residenza del locatario; ciò sulla base della considerazione che l'art. 91 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede che "i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A. ".

Nota 1

L'art. 73, comma 1-bis del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 stabilisce che "le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale". La Corte Costituzionale nella sentenza n. 323 del 25 novembre 2011 ha statuito che la norma in questione "attribuendo alle Province ampia libertà di manovra, le autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato ". Con legge n. 15 del 2011 e con legge n. 18 del 2011, per quanto concerne, rispettivamente , la province autonome di Bolzano e di Trento, è stato previsto che su tali territori si continui ad applicare, per gli atti soggetti ad IVA l'imposta in misura fissa. Tali disposizioni hanno consentito alle suddette autonomie speciali di superare la disposizione contenuta nell'art. 28, comma 1 I-bis, del d. L. n. 201 del 2011, che prevede l'applicazione in misura proporzionale dell'IPT sull'intero territorio nazionale.